

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 59/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Alessandro Vannucci, dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Antonio Valori, **Componenti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 16 Febbraio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(255) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa) E DELLA SOCIETÀ CAGLIARI CALCIO Spa ▪ (nota N°. 3732/22pf10-11/SP/blp del 14.12.2010).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, con provvedimento del 14.12.2010 N°. 3732/22pf10-11/SP/blp, deferiva a questa Commissione:

- Cellino Massimo, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa contestandogli la violazione dell'art. 5, comma 1, CGS, per avere, mediante dichiarazioni rilasciate e pubblicate da organi di stampa e di informazione, espresso giudizi lesivi della reputazione del Sig. Campedelli Igor – Presidente della Società AC Cesena Spa, nonché di quest'ultima stessa Società;
- La Società Cagliari Calcio per violazione degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, CGS, per responsabilità diretta in ordine al comportamento adottato dal proprio Presidente e Legale rappresentante.

Il presente deferimento traeva origine dalla richiesta del Sig. Igor Campedelli – Presidente della Società AC Cesena Spa – di autorizzazione ad adire la giurisdizione statale, in deroga alla clausola compromissoria, nei confronti del Sig. Cellino Massimo per dichiarazioni lesive dell'immagine e dell'onorabilità proprie e della Società.

In particolare, il Sig. Cellino Massimo, in un'intervista rilasciata e pubblicata il giorno 18.05.2010 dal quotidiano "L'Unione Sarda" – poi riportata sul sito web www.tuttocagliari.net – aveva così dichiarato: *"...Ho avuto qualche informazione. Il Cesena non paga gli stipendi a calciatori e allenatori da dicembre. Il Presidente è in vacanza da settimane alle Seychelles e la squadra è andata da Cesena a Lecce, settecentocinquanta chilometri, in pullman, pagato personalmente da Bisoli. Nonostante questa situazione il Cesena è terzo in classifica"*.

Peraltro, successivamente a tali dichiarazioni, non erano state pubblicate rettifiche.

Inoltre, il Sig. Igor Campedelli, in sede di audizione con il collaboratore della Procura Federale, aveva depositato documentazione comprovante la non veridicità di quanto sopra affermato, nonché copia del suo comunicato di smentita pubblicato sul sito web della Società Cesena.

I deferiti, nei termini assegnati, facevano pervenire congiuntamente una memoria difensiva a mezzo della quale chiedevano il proscioglimento dagli addebiti contestati eccependo che in realtà il Sig. Massimo Cellino non aveva mai pronunciate le dichiarazioni pubblicate sul citato quotidiano.

In particolare, l'odierno deferito osservava che:

- In data 17.05.2010 aveva rilasciato un'intervista ad un giornalista dell'Unione Sarda;
- durante tale intervista l'odierno incolpato aveva illustrato i propositi futuri della Società Cagliari Calcio;
- terminata l'intervista, l'odierno incolpato con il citato giornalista si erano trasferiti ad una bar per consumare una bevanda ed in tale contesto lo stesso giornalista, nel corso di una conversazione in libertà, ricordava al Sig. Massimo Cellino di aver sentito nei giorni precedenti, nel corso di una trasmissione sul torneo cadetto andata in onda sull'emittente televisiva Sportitalia, che la squadra del Cesena, oltre ad avere problemi economici relativi al pagamento delle ultime mensilità, aveva affrontato la trasferta in terra salentina in pullman e le relative spese erano state anticipate dall'allenatore Bisoli a causa dell'assenza del Presidente Campedelli, il quale si trovava in vacanza;
- l'odierno incolpato aveva preso atto di queste dichiarazioni del giornalista senza in alcun modo commentarle, salvo poi vedersi attribuire la paternità di tali affermazioni sul quotidiano uscito il giorno dopo;
- per tali motivi, l'odierno incolpato, con fax del 20.05.2010, aveva richiesto al citato quotidiano - come risultava da documentazione allegata alla memoria difensiva - la rettifica e/o la smentita delle citate affermazioni;
- tale rettifica però non veniva pubblicata dal citato quotidiano;
- successivamente, il giornalista, con lettera indirizzata all'odierno incolpato, depositata in atti, chiedeva scusa e si assumeva l'intera responsabilità di quanto accaduto, così affermando: *"...lei non ebbe a parlarmi delle condizioni economiche della Società Cesena Calcio, né del Presidente Campedelli, né della trasferta di Lecce...fui io a dirle che avevo sentito nei giorni precedenti, in televisione, a Sportitalia, la notizia di un Cesena in forte difficoltà economica, tanto che la trasferta di Lecce era stata affrontata in pullman e pagata da Bisoli per mancanza di liquidità..."*;
- peraltro, l'odierno incolpato comunicava di aver provveduto a chiarire l'intera vicenda con il Presidente del Cesena Calcio, Sig. Campedelli, e quest'ultimo, con lettera indirizzata alla Commissione Disciplinare, alla Procura Federale ed alla Società Cagliari Calcio – allegata in atti - aveva dichiarato di ritenere chiarito l'episodio, causato dall'equivoco sopra segnalato, ritenendosi soddisfatto di quanto riferitogli dall'odierno incolpato.

Alla presente riunione è comparso il difensore dei deferiti che si è riportato alla propria memoria difensiva, chiedendo il proscioglimento.

Il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità del Sig. Cellino Massimo in ordine ai fatti a lui contestati e la conseguente sanzione di €. 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda, nonché la responsabilità diretta della Società Cagliari Calcio con la conseguente sanzione di €. 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda.

I motivi della decisione.

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il presente deferimento non possa trovare accoglimento.

Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica e di manifestazione del pensiero, salvaguardato anche nell'ambito dell'Ordinamento sportivo, si concretizza nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che è frutto dell'interpretazione di un fatto ovvero dell'operato altrui.

Come più volte ribadito, tale diritto non è però assoluto e incontra il proprio limite nel rispetto della verità dei fatti nonché nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che travalicano il legittimo esercizio del diritto di manifestazione del pensiero e di critica gli attacchi gratuiti e ingiustificati alla personalità ovvero alla professionalità di uno o più soggetti in alcun modo collegati a fatti reali e/o concreti, così come le contumelie e le insinuazioni, quand'anche generiche, volte al mero discredito dei destinatari.

Ciò posto e venendo all'odierno procedimento, dall'esame degli atti risulta che le espressioni riportate nell'atto di deferimento - peraltro lesive della reputazione Società AC Cesena e del Presidente di quest'ultima, Sig. Igor Campedelli - non risulta sufficientemente provato che siano state effettivamente pronunciate dall'odierno incolpato, ma, anzi debbano attribuirsi ad un giornalista dell'Unione Sarda, come dichiarato da quest'ultimo nella propria missiva del 31.05.2010 qui in atti.

Peraltro, si rileva che, due giorni dopo la pubblicazione dell'articolo sul L'Unione Sarda, il Sig. Massimo Cellino inviò una comunicazione al medesimo quotidiano a mezzo della quale, oltre a ribadire di non aver mai reso quelle affermazioni durante l'intervista con il citato giornalista, chiese una rettifica e/o smentita dell'articolo precedentemente pubblicato.

A ciò si aggiunga, in ogni caso e senza alcun effetto scriminante di per se, che le parti lese dalle dichiarazioni sopra riportate – ovvero la Società AC Cesena Calcio ed il suo Presidente, Sig. Igor Campedelli – con lettera inviata sia alla Procura Federale che alla Società Cagliari Calcio hanno espressamente dichiarato di aver chiarito l'equivoco con lo stesso Sig. Massimo Cellino e di non avere alcuna ulteriore doglianza e/o rivendicazione nei suoi confronti.

In forza di quanto sopra, il deferimento deve pertanto essere rigettato.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione respinge il deferimento.

(266) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO PICCIOLI E STEFANO PACE (Agenti di calciatori) ▪ (nota N°. N°. 4133/1025pf08-09/AM/Segr del 28.12.2010).

La Commissione letti gli atti relativi al deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti degli Agenti dei calciatori, Stefano Pace e Marco Piccioli, per rispondere, il primo della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. e art. 10, comma 3 del Regolamento Agenti vigente all'epoca dei fatti;

il secondo della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione ai punti IV e VII del Codice di Condotta Professionale degli Agenti di calciatori;

lette le memorie difensive tempestivamente depositate dai due deferiti, osserva:

La Commissione Agenti dei calciatori, con nota del 2 marzo 2009, segnalava alla Procura Federale che il calciatore Leon Dailey Julio Cesar, risultava aver conferito

contemporaneamente mandato a rappresentarlo a due Agenti, nella persone di Pace Stefano e Piccioli Marco.

L'indagine promossa dall'Organo inquirente, accertava, previo esame delle parti direttamente interessate, quanto segue:

il calciatore Leon Dailey Julio Cesar, riferiva di aver avuto per alcuni anni quale Agente il Pace, ma che a seguito di piccoli contrasti aveva pensato di sostituirlo;

conosciuto il Piccioli, dopo un breve periodo di incertezza, alla fine del mese di Gennaio del 2009, decideva di firmare il mandato a quest'ultimo;

il Leon riferiva, di aver messo a conoscenza di tale atto il Pace, che gli chiedeva di incontrarlo. Nel corso dell'incontro chiarite alcune incomprensioni, il calciatore sottoscriveva un nuovo mandato al Pace e contestualmente ne informava il Piccioli, al quale chiedeva di strappare la procura firmata alcuni giorni prima.

Costui si dichiarava disposto a farlo, purché gli venisse riconosciuto una somma di danaro, cosa che il Leon non aveva inteso fare. Lo stesso aveva informato il Pace, il quale aveva assicurato un suo intervento presso il Piccioli, per dirimere e sistemare la questione.

Esaminato il Pace, questi riferiva di essere procuratore del Leon da oltre quattro anni, di aver sempre avuto con lui un buon rapporto. Aggiungeva di aver ricevuto il 19 gennaio, una raccomandata con la quale il calciatore gli comunicava la revoca del mandato. Chiesto ed ottenuto un incontro con il calciatore, veniva messo a conoscenza che quest'ultimo aveva rilasciato procura al Piccioli avendo ricevuto da costui precise assicurazioni sul miglioramento del suo trattamento economico e di nuove possibilità di carattere professionale.

L'incontro con Leon, si concludeva con il rilascio da parte di quest'ultimo di una nuova procura avente come termine di scadenza quello previsto dal precedente mandato.

Riferiva, ancora il Pace, che incontrato il Piccioli in Milano, in occasione del calcio - mercato, lo aveva informato di essere stato nuovamente incaricato dal Leon, di rappresentarlo.

La Procura Federale non riteneva procedere all'esame del Piccioli.

Con memorie difensive depositate tempestivamente i deferiti deducono:

il Piccioli in via preliminare la improcedibilità del deferimento per mancata audizione del deferito.

Nel merito; infondatezza del deferimento per aver il Piccioli sottoscritto il contratto di rappresentanza dopo che il calciatore aveva risolto il vincolo con il precedente procuratore; in via subordinata avanza richiesta di una sanzione lieve.

il Pace in via principale il proscioglimento per assoluta mancanza di dolo, ed invia subordinata al sanzione nella misura minima.

Motivi della decisione

Ritiene la Commissione che le argomentazioni opposte dal Piccioli, non abbiano alcun pregio e debbano quindi essere disattese.

Quanto alla eccepita improcedibilità del deferimento, ritenuta per l'omesso esame del Piccioli da parte della Procura Federale, essa non costituisce motivo di improcedibilità, non essendo richiesta l'assunzione di tale atto quale obbligatoria ed essenziale ai fini dell'indagine.

La omessa audizione del deferito, non produce alcuna violazione dei diritti di difesa, potendo l'inquisito chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato o di presentare memorie difensive.

Quanto alle contestazioni mosse al Piccioli esse si sostanziano in una condotta contraria alla lealtà e correttezza per aver avvicinato il Leon quando questi era ancora legato al mandato con il Pace e di aver indotto costui a revocarne l'incarico.

Tale evento si deduce, non solo dall'atto di revoca sottoscritto dal Leon in data 10.01.2009 ed inviato al Pace con raccomandata pervenuta il 19.01.2009, ma soprattutto dalle dichiarazioni rese dal calciatore stesso al Procuratore Federale.

Diversa, appare la posizione del Pace.

Costui, Agente da alcuni anni del Leon, dopo esser stato sollevato dall'incarico senza alcuna valida ragione, a seguito dell'intervento del Piccioli, ha ottenuto un nuovo mandato dal calciatore durante l'arco temporale in cui il contratto sottoscritto con il Piccioli non era ancora operativo non essendo decorsi i 30 giorni previsti dall'art. 11 nr. 2 del Regolamento. Di ciò il Pace aveva reso edotto il Piccioli che avrebbe, quindi, dovuto astenersi dal depositare il mandato ricevuto.

Appare evidente la buona fede del Pace che ha agito nel convincimento che il Piccioli si fosse astenuto dal depositare il proprio contratto.

Deve pertanto esser respinto il deferimento avanzato nei suoi confronti dalla Procura Federale.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento nei confronti del Sig. Marco Piccioli, irroga a quest'ultimo la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 (due) e € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda.

Rigetta il deferimento nei confronti del Sig. Stefano Pace.

(265) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO PICCIOLI (Agente di calciatori) - (nota N°. 4134/654pf08-09/AM/Segr del 28.12.2010).

La Commissione, letti gli atti relativi al deferimento proposto dalla Procura Federale nei confronti di Marco Piccioli, Agente dei calciatori, per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 1 e 12 comma 1 del Regolamento Agenti dei calciatori, per avere, proponendosi e qualificandosi come Agente del calciatore Daniele Martinetti, promosso rapporti tra il calciatore e la Società Catania Calcio Spa per la stipula di un contratto di prestazione sportiva, senza che gli fosse stato conferito in formale incarico e all'insaputa del Martinetti stesso,

Osserva:

Fatto: in data 19.01.2009, l'Agente di calciatori Luca Pulcinelli, inviava alla Procura Federale un esposto nel quale rappresentava di aver ricevuto in data 08.01.2009, un fax dalla Società Catania Calcio Spa nel quale l'Amministratore Delegato della Società Pietro Lo Monaco chiedeva lumi circa la titolarità del mandato conferitogli dal calciatore Martinetti, assumendo che altro agente, il Sig. Marco Piccioli aveva offerto alla Società che già in precedenza si era mostrata interessata al calciatore, i servizi e le prestazioni sportive di quest'ultimo spacciandosi per suo procuratore. Il Pulcinelli allegava all'esposto copia del fax speditogli dal Lo Monaco.

Le esperite indagini hanno acclarato quanto segue.

Il Sig. Pietro Lo Monaco, sentito dal Procuratore Federale, riferiva di essere stato interessato al tesseramento del calciatore Daniele Martinetti per la Società Catania Calcio Spa e di aver allo scopo avuto contatti con il suo agente Sig. Luca Pulcinelli, ma che la trattative non avevano avuto buon esito.

Il Lo Monaco ha altresì riferito che successivamente era stato contattato dal Sig. Marco Piccioli anch'egli agente di calciatori, che gli aveva proposto la possibilità di avere il calciatore a condizioni molto favorevoli perché in scadenza di contratto. Interpellato sulla titolarità del mandato, il Piccioli aveva risposto di essere lui a gestire il giocatore. Il Lo Monaco riferiva di essere stato ricontattato alcuni giorni dopo dal Pulcinelli, che offriva il calciatore alle stesse favorevoli condizioni proposte dal Piccioli.

Per questo motivo il Lo Monaco aveva inviato via fax con l'intento di chiarire la titolarità del mandato.

Il calciatore Martinetti confermava di aver come unico agente il Sig. Pulcinelli e di non aver mai conferito al Sig. Piccioli, che aveva conosciuto solo occasionalmente ad una cena, alcun mandato.

Il Sig. Marco Piccioli riferiva al Procuratore Federale, di aver conosciuto in occasione di un pranzo il Martinetti, ma di non averlo mai proposto alla Società Catania e tantomeno di essersi spacciato come suo agente.

Con memoria difensiva depositata tempestivamente il Piccioli chiede il proscioglimento assumendo non esservi alcuna prova che la conversazione con il Lo Monaco fosse realmente avvenuta e che comunque non vi era prova che l'interlocutore dell'Amministratore Delegato del Catania Calcio Spa fosse proprio il Piccioli.

Motivi della decisione

La responsabilità del Sig. Marco Piccioli appare evidente, alla luce delle dichiarazioni rese dall'Amministratore Delegato della Società Catania Calcio Spa Sig. Lo Monaco, il quale ha riferito di un contatto avuto con il Piccioli avente ad oggetto il calciatore Martinetti ed il suo possibile trasferimento a condizioni vantaggiose.

Il Piccioli, ha negato il contatto con il Lo Monaco, affermando di non aver mai proposto il calciatore di cui peraltro non aveva mandato.

Le argomentazioni difensive non hanno pregio, non potendosi infatti ritenere che il Lo Monaco si sia inventato il colloquio avuto con il Piccioli o che altra persona spacciandosi per il Piccioli stesso, abbia proposto il trasferimento del calciatore.

Va evidenziato, peraltro che Lo Monaco, nella sua deposizione, ha riferito di conoscere bene il Piccioli perché procuratore del calciatore Terlizzi e di aver in più occasioni parlato con il medesimo.

Sanzione congrua appare quella di mesi uno di squalifica ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento irroga al Sig. Marco Piccioli la sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e l'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

(259) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO PACILLI (Calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società Ternana Calcio Spa, oggi per

la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), RICCARDO CALLERI (Agente di calciatori) - (nota N°. 3819/487pf09-10/AM/blp del 16.12.2010).

Con provvedimento del 16.12.2010, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione Disciplinare Nazionale i Signori Mario Pacilli, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società Ternana Calcio Spa, oggi per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, e Riccardo Calleri, agente di calciatori, per rispondere, rispettivamente:

● il Signor Mario Pacilli:

della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., e 33, comma 2, delle N.O.I.F., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, sottraendosi al particolare vincolo assunto con il tesseramento quale calciatore "giovane di serie" della Società Ternana Calcio Spa e così negando alla medesima Società la stipula del primo contratto da calciatore professionista, allontanandosi senza preavviso dal raduno estivo della medesima Società.

● il Signor Riccardo Calleri:

della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., art. 3, commi 2 e 4, e art. 12, commi 1 e 5, Regolamento Agenti in vigore dal febbraio 2007 fino all'8 aprile 2010, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, curando gli interessi del calciatore Pacilli Mario non secondo le modalità indicate nel regolamento agenti e in spregio alla norma federale di cui all'art. 33, comma 2, delle N.O.I.F. in materia di "giovani di serie", anzi inducendo detto calciatore a non adempiere a tutti i suoi doveri contrattuali nei confronti della Società Ternana Calcio Spa.

I deferiti hanno fatto pervenire tramite il loro difensore memorie sostanzialmente analoghe con le quali contestano la competenza di questa C.D.N. e nel merito chiedono il proscioglimento.

Alla riunione del 16/2/2011 il rappresentante della Procura ha chiesto l'applicazione della sanzione della squalifica per mesi 3 (tre) e dell'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per Pacilli Mario nonché della sospensione della licenza per anni 2 (due) e dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per Calleri Riccardo.

Il Calleri comparso personalmente ha ribadito la correttezza del proprio comportamento improntato, a suo dire, alla buona fede ed alla trasparenza.

Il difensore dei deferiti si è riportato alle memorie difensive chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

I fatti non sono oggetto di sostanziale contestazione. E' certo che nella stagione sportiva 2006-2007 il calciatore Pacilli Mario è stato tesserato con la Società Ternana Calcio Spa, quale giovane di serie, come da visura storica e variazione di tesseramento del 29/8/2003 relativa allo stesso calciatore, e che la Società Ternana Calcio Spa, al termine della stagione sportiva in cui il Pacilli compiva il 19° anno di età, ai sensi dell'art. 33, comma 2, NOIF e nel rispetto del termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale (dal 1/6/2007 al 30/6/2007, come da delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale N°. 7/A del 3/5/2007) gli inviava in data 25/6/2007 raccomandata A.R. contenente l'offerta di contratto da calciatore professionista, classe 1987.

E' certo anche che il calciatore Pacilli Mario si rifiutava di stipulare il contratto di cui sopra, come da raccomandata a.r. del 10/8/2007 a sua firma, nonché come ammesso dallo stesso calciatore e dal Calleri, in sede di audizione innanzi il collaboratore della Procura

Federale. La circostanza è confermata anche dalle univoche e concordanti dichiarazioni di Montemari Andrea, collaboratore della Ternana Calcio Spa, Montemari Simone e Pesce Giuliano. Il Pacilli, poi, come precisato dall'allenatore della prima squadra Giorgini, si allontanò improvvisamente il 10/8/2007 dal raduno estivo nonostante avesse iniziato la preparazione precampionato con la Società Ternana Calcio Spa, per tesserarsi presso la Federazione Elvetica con la Società F.C. Chiasso 2005 S.A.

E' infine pacifico che l'agente di calciatori Calleri Riccardo prendeva attivamente parte alle trattative condotte alla fine della stagione sportiva 2006/2007 fra il calciatore Mario Pacilli e la Società Ternana Calcio Spa (nelle persone di Pesce Giuliano, Montemari Simone ed Andrea) e che, pur essendo a conoscenza della qualifica di giovane di serie del proprio assistito e dunque dei vincoli imposti dall'art. 33, comma 2, NOIF, rappresentava alla Società Ternana che *"in virtù della normativa internazionale, il Pacilli si sarebbe potuto tesserare all'estero"*, e successivamente alla mancata adesione della Società alle proprie richieste, effettivamente curava il trasferimento del giovane di serie all'estero. La circostanza è stata ripetutamente ammessa dal Calleri che ha perfino rilasciato al giornalista Michele Marchetti del Corriere dello Sport un'intervista in cui ha dichiarato testualmente: *"Dopo tante promesse da parte della società ci aspettavamo la proposta di un contratto vero. Invece è arrivata solo una proposta di restare per altri tre anni al minimo federale. La situazione non ci stava bene e allora abbiamo scelto di andare all'estero"*.

Dai fatti come sopra esposti emerge pertanto la fondatezza del deferimento nei limiti di seguito indicati.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata dai deferiti. L'oggetto del presente procedimento non è un *"international transation"* bensì il mancato rispetto del vincolo imposto ai "giovani di serie" dall'art. 33 NOIF e, quindi, la violazione dei generali principi di cui all'art. 1 C.G.S. E' quindi evidentissima la competenza di questa CDN e l'assoluta inconsistenza *"ictu oculi"* della relativa eccezione.

Nelle memorie difensive dei deferiti in effetti non si replica alla contestazione disciplinare mossa dalla Procura Federale ma si tenta di trasferire la discussione in altri ambiti. Infatti non possono avere alcuna rilevanza nel presente procedimento né la formale regolarità del trasferimento del Pacilli alla Società estera né, tantomeno, inconferenti valutazioni sull'inesistenza del diritto al risarcimento del danno da parte della Ternana per la violazione di un contratto proposto dalla società ma mai accettato dal calciatore. Infatti la contestata violazione dell'art. 1 CGS risiede non già nell'inadempimento ad un contratto concluso, ma nella elusione del vincolo imposto dall'art. 33 NOIF che si è realizzato proprio con la mancata conclusione del contratto con la Ternana e con il trasferimento all'estero del calciatore.

Così facendo i deferiti, per quanto di ragione, hanno violato la normativa Regolamentare da entrambi liberamente accettata con il tesseramento alla F.I.G.C..

Le pronunce di altre Autorità domestiche e internazionali riguardano profili diversi dalla vicenda che nulla hanno a che fare con la responsabilità disciplinare accertata nel presente procedimento.

Per quanto attiene la normativa applicabile al Calleri, va osservato che le norme di cui agli art. 3 commi 2 e 4 e 12 commi 1 e 5 del Regolamento degli Agenti in vigore all'epoca dei fatti, coincidono sostanzialmente con quelle di cui agli art. 3 commi 2 e 4 e 19 commi 3 e 6

del Nuovo Regolamento attualmente vigente. Pertanto su questo punto non sorge alcun problema in ordine alla successione delle norme nel tempo.

Discorso diverso va fatto per la sanzione richiesta per il Calleri dalla Procura sulla base dell'art. 17 comma 2 del Regolamento all'epoca vigente che prevedeva come pena minima la sanzione pecuniaria di € 15.000,00 congiuntamente alla sospensione della licenza per due anni. Nel Nuovo Regolamento Agenti, attualmente in vigore, è invece prevista solo, come sanzione pecuniaria, la pena minima di almeno € 5.000,00 (cfr. art. 26 Regolamento Agenti).

Ritiene questa Commissione che, sul punto, in ragione della successione delle norme nel tempo, vada applicata la norma più favorevole all'incolpato, vale a dire quella attualmente vigente. Sulla base di tale presupposto sanzione congrua per il Calleri (che ha certamente rafforzato la volontà del Pacilli di non accettare le proposte della Ternana ed ha condotto in prima persona tutte le trattative sia con la Ternana che con il Chiasso, inducendo o, comunque, assistendo il giovane calciatore Pacilli nella violazione palese della normativa federale) sia quella della ammenda di € 5.000,00 e della sospensione della licenza per mesi 5.

Il Pacilli va invece sanzionato come da dispositivo.

P.Q.M.

Infligge a Mario Pacilli la sanzione della squalifica per mesi 2 (due) e dell'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00); infligge altresì a Calleri Riccardo la sanzione della ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) e della sospensione della licenza per mesi 5 (cinque).

(256) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA D'AMICO (Agente di calciatori) ▪ (nota N°. 3706/225pf09-10/GR/mg del 13.12.2010).

Con provvedimento del 14 dicembre 2010 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Sig. Andrea D'Amico per rispondere *“della violazione dell'articolo 12, comma primo, del Regolamento Agenti vigente all'epoca dei fatti in relazione all'articolo 1, comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in spregio ai doveri di lealtà e buona fede cui deve essere improntato l'operato di ciascun Agente, nonché in violazione dell'obbligo di osservanza delle decisioni assunte dagli Organi della FIGC ricadente su ogni Agente, quanto quei principi di correttezza e probità sportiva che debbono improntare la condotta riferibile a qualsivoglia soggetto svolgente attività rilevante per l'Ordinamento federale, continuato, nonostante l'inibizione in precedenza ricevuta fino alla data del 19/12/09 e in occasione dello svolgimento della sessione estiva di calcio mercato per la stagione sportiva in corso, ad esercitare “di fatto” la propria attività di agente di calciatori, intrattenendosi nei locali dell'Hotel Ata di Milano, adibito al “calciomercato”, ed, in particolare, cercando di favorire una trattativa di mercato volta a consentire il trasferimento alla Reggina Calcio del calciatore Sig. Andrea Caracciolo, in tal guisa mancando di ottemperare alla decisione con la quale gli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC avevano irrogato allo stesso il richiamato provvedimento inibitorio”*.

Nei termini è stata depositata una memoria difensiva nell'interesse del Sig. Andrea D'Amico con la quale è stato chiesto il rigetto degli addebiti mossi dalla Procura Federale al deferito ed il suo conseguente proscioglimento.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per l'accoglimento dell'atto di deferimento e la conseguente dichiarazione di responsabilità del Sig. Andrea D'Amico con applicazione a carico dello stesso della sanzione della sospensione per mesi 18 (diciotto).

I motivi della decisione

Esaminati gli atti del presente procedimento e la memoria difensiva del deferito, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, la Commissione rileva e deduce come il deferimento in questione non sia oggettivamente fondato e che pertanto lo stesso non possa essere accolto.

Durante la trasmissione televisiva "*Speciale Calciomercato*", andata in onda in data 10 luglio 2009 su uno dei canali della piattaforma SKY, veniva mostrato un servizio video - giornalistico in cui era data riconoscere, all'interno dell'Hotel Ata di Milano ove era in corso la sessione estiva del calciomercato, la presenza del Sig. Andrea D'Amico, Agente di calciatori in quel momento sospeso dalle proprie funzioni in quanto colpito da un provvedimento di sospensione della durata di un anno a far data dal 19 dicembre 2008; l'odierno deferito era ripreso mentre colloquiava con il Sig. Gabriele Martino, Direttore Sportivo della Reggina Calcio, ed il Sig. Vincenzo Caracciolo, fratello del calciatore, Sig. Andrea Caracciolo, assistito appunto dal Sig. Andrea D'Amico.

La presenza di quest'ultimo nei locali ove aveva svolgimento la sessione estiva del calciomercato veniva posta in relazione diretta con l'esistenza di una presunta trattativa di mercato volta a favorire il trasferimento del calciatore, Sig. Andrea Caracciolo, assistito appunto dal Sig. Andrea D'Amico, dal Brescia Calcio alla Reggina Calcio, con coinvolgimento nella predetta trattativa dell'agente del calciatore e del Direttore Sportivo della Società calabrese, Sig. Gabriele Martino.

Tale incontro, secondo la Procura Federale, avrebbe trovato conferma, oltre che nelle predette riprese televisive, anche nelle dichiarazioni rese ai collaboratori della Procura medesima ed in alcuni articoli pubblicati su siti web dedicati al mondo del calcio.

Orbene, nel caso di specie, è opportuno sottolineare come nessuna prova certa ed inoppugnabile sia rinvenibile in ordine all'esistenza, nella circostanza in oggetto, di una trattativa tra il Sig. Andrea D'Amico, in rappresentanza del calciatore, Sig. Andrea Caracciolo, ed il Sig. Gabriele Martino, in rappresentanza della Reggina Calcio, per il trasferimento del calciatore al sodalizio calabrese.

D'altra parte anche la relazione stesa dal collaboratore della Procura tende ad escludere che nel caso di specie sia stato trattato il trasferimento del calciatore, Sig. Andrea Caracciolo, dal Brescia alla Reggina; pertanto l'incontro tra l'odierno deferito ed il Sig. Gabriele Martino andava considerato del tutto occasionale e privo di alcuna finalità professionale, trovandosi il Sig. D'Amico presso i locali dell'Ata Hotel di Milano a titolo esclusivamente personale e non per ragioni di natura professionale.

D'altra parte questa stessa Commissione, chiamata a decidere sul deferimento elevato a carico del Sig. Gabriele Martino e della Reggina Calcio, per effetto dell'incontro (dal quale trae origine anche il presente deferimento) intervenuto tra gli stessi ed il Sig. Andrea D'Amico, con C.U. N°. 35/CND ha prosciolto i soggetti deferiti ritenendo che *"complessivamente non possa dirsi provato che l'incontro fra il Martino e il soggetto inibito D'Amico sia stato effettivamente voluto e organizzato. Sembra anzi, al contrario, che il detto incontro abbia avuto effettivamente il carattere dell'occasionalità e che il*

conseguente breve colloquio (del cui contenuto illecito non si può allo stato avere prova certa) sia avvenuto all'insegna di una generale cordialità fra due persone che certo si conoscevano e che, probabilmente, occupandosi entrambi di calcio e, in particolare, nel contesto del "calciomercato" potrebbero forse anche aver fatto generico riferimento a trattativa in corso".

Dette argomentazioni, ovviamente, debbono valere anche nel caso di specie non potendosi avere prova inconfutabile della circostanza per cui, in occasione dell'incontro mostrato nel servizio mandato in onda su uno dei canali SKY, tra il deferito ed il Sig. Gabriele Martino fossero in atto colloqui finalizzati ad una trattativa di calciomercato.

In considerazione di quanto sopra, anche alla luce dei principi costituzionali che riconoscono il diritto per ogni cittadino di muoversi liberamente e di non subire limitazioni in relazione alla propria attività relazionale, il Sig. Andrea D'Amico, nel caso di specie, non ha violato l'obbligo di osservanza della decisione restrittiva precedentemente adottata nei suoi confronti dagli organi federali.

Il dispositivo

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di prosciogliere dagli addebiti lui ascritti il Sig. Andrea D'Amico.

(257) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CARLO PALLAVICINO (Agente di calciatori) ▪ (nota N°. 3803/380pf08-09/SP/blp del 16.12.2010).

Con provvedimento del 16 dicembre 2010 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Sig. Carlo Pallavicino per *"rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 5, del C.G.S., nonché della violazione dell'art. 12 del Regolamento Agenti in vigore all'epoca dei fatti, condotte oggi disciplinate dall'art. 19 con particolare riferimento ai commi 3, 5 e 6 del Regolamento Agenti, per avere espresso giudizi e rilievi lesivi della reputazione di persone, Società e organismi operanti nell'ambito federale"*.

Nel termine consentito dalle norme procedurali è stata depositata una memoria difensiva nell'interesse del deferito con la quale è stato richiesto il proscioglimento da ogni addebito. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per l'accoglimento dell'atto di deferimento e la conseguente dichiarazione di responsabilità del Sig. Carlo Pallavicino con applicazione a carico dello stesso della sanzione dell'ammenda di € 21.000,00 (ventunomila/00).

I motivi della decisione

Esaminati gli atti del presente procedimento e le prove raccolte dalla Procura Federale, valutata con attenzione la memoria difensiva redatta nell'interesse del Sig. Carlo Pallavicino, la Commissione rileva e deduce come il deferimento in questione non sia oggettivamente fondato e che pertanto lo stesso debba essere respinto.

In data 21 novembre 2008 sul quotidiano "L'Unità" veniva pubblicato un articolo dal titolo *"Il pallone dei procuratori. Gli agenti nel calcio post Gea"* nel quale venivano riportate alcune dichiarazioni rilasciate al cronista dall'Agente di calciatori, Sig. Carlo Pallavicino.

Quest'ultimo dichiarava testualmente che *"i giochi di forza sono rimasti pressoché immutati perché il calcio non è in grado di rinnovarsi"* e tutto ciò nonostante fosse da

tempo deflagrato il caso comunemente denominato “Calciopoli” con le vicende giudiziarie che avevano interessato alcuni tra i più importanti procuratori sportivi.

Nell'intervista in questione il deferito, a proposito della prevalenza di alcuni Agenti di calciatori rispetto ad altri, sosteneva quanto segue: *“Come avviene nella mafia, alla famiglia più potente che soccombe se ne sostituisce un'altra. Tutti speravano in un deciso rinnovamento, ma la verità è che vecchi poteri e molti personaggi del vecchio regime dominano ancora. Lo si è visto anche nel processo Gea, dove sono sfilati tanti testimoni reticenti. Un festival dell'omertà”*.

Il Sig. Carlo Pallavicino dichiarava inoltre che sino al momento in cui il Sig. Luciano Moggi aveva rivestito la carica della Juventus non era mai stato possibile per lui acquisire la procura di calciatori bianconeri in quanto *“bandito”* dal dirigente in questione.

Da ultimo il Sig. Carlo Pallavicino riferiva di grandissime difficoltà soprattutto relativamente alle operazioni di mercato da svolgere all'estero, in particolare con club brasiliani o argentini, e ciò in considerazione del fatto che, a suo parere, *“la cupola tende a sopravvivere”* e che *“tutti i club hanno il loro intermediario di riferimento in ogni paese, e per concludere un affare devi passare attraverso lui. Con buona pace dei regolamenti, che spesso questi personaggi non sono neppure iscritti ad albi professionali”*.

Ascoltato dalla Procura Federale l'odierno deferito confermava sostanzialmente quanto dichiarato al quotidiano “L'Unità”, seppur precisando che il proprio pensiero in alcuni punti era stato sintetizzato dal giornalista.

La difesa del Sig. Carlo Pallavicino ha sostenuto la tesi per cui quest'ultimo non avrebbe *“espresso giudizi lesivi nei confronti di chicchessia, tanto meno delle Istituzioni federali”*, deducendo che *“le dichiarazioni di Pallavicino ... riguardavano il settore calcistico in generale e non la specifica istituzione federale, mai menzionata dal deferito che, invece, si è limitato a sottolineare come i personaggi coinvolti nell'inchiesta denominata “Calciopoli” e nel successivo “Processo Gea”, di fatto, pur inibiti dall'attività o sottoposti a procedimento penale, erano ancora “presenti” e operativi nel sistema”*.

A sostegno di quanto sopra la difesa del Sig. Pallavicino ha dedotto la circostanza per cui quest'ultimo avrebbe fatto riferimento alle istituzioni federali solamente laddove ha dichiarato che *“dopo le vicende di calcio poli e cinque sessioni di calciomercato, la giustizia sportiva sembrava non avere adottato alcuna misura nei confronti degli Agenti suindicati, nonostante i provvedimenti emessi dalla giustizia penale. Tale circostanza pertanto causava una profonda sfiducia nei confronti delle istituzioni sportive”*; detta circostanza, sempre secondo la difesa, sarebbe *“corrispondente al vero, tanto da rientrare nell'ambito di applicabilità della scriminante prevista dall'art. 5 C.G.S.”*.

Le tesi difensive sin qui sinteticamente riportate debbono essere accolte in quanto le dichiarazioni del Sig. Carlo Pallavicino, nel caso di specie, contengono affermazioni neppure allusivamente riferibili alle Istituzioni Federali ma, piuttosto, direttamente riconducibili a personaggi che, a suo dire, nonostante il coinvolgimento nelle su menzionate vicende, continuavano ad operare nel mondo del calcio.

Dette affermazioni, anche alla luce del momento storico in cui vennero rilasciate (novembre 2008), erano caratterizzate da un comprensibile rammarico da parte dell'odierno deferito il quale si trovava ad operare da diverse sessioni di calciomercato in una situazione di palese concorrenza sleale con chi, pur essendo rimasto coinvolto nelle

vicende sopra menzionate, non aveva subito alcun provvedimento proveniente dall'interno della propria associazione.

E proprio quest'ultima obiettiva circostanza, vale a dire la mancata applicazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 4, del Regolamento Agenti FIGC vigente all'epoca dei fatti (secondo il quale, tra l'altro, il provvedimento di sospensione provvisoria doveva essere sempre disposto nei confronti dell'Agente che risultava avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi connessi alla propria attività) nei confronti di chi da anni era soggetto a procedimento penale per reati di associazione a delinquere, minacce e violenza privata, ha dato origine alle dichiarazioni del Sig. Carlo Pallavicino.

Nelle cui esternazioni, si ripete, non sono ravvisabili violazioni né dello articolo 1, comma primo e quinto, del Codice di Giustizia Sportiva né dell'articolo 12 del Regolamento Agenti in vigore all'epoca dei atti.

Il dispositivo

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto la Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie il Sig. Carlo Pallavicino dal deferimento in oggetto.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice
“”

Pubblicato in Roma il 22 febbraio 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete